

Tribunale di Crotona, ordinanza del 13 marzo 2023, Est. Agostini – Il CTU, verificato se il TAN in regime composto abbia comportato maggiori oneri rispetto al TAN in regime semplice, deve ricostruire il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB

[Tribunale di Crotona, ordinanza del 13 marzo 2023, Est. Agostini](#)

Il CTU, verificato se il TAN in regime composto abbia comportato maggiori oneri rispetto al TAN in regime semplice, deve ricostruire il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB

A seguito di specifica eccezione, va ammessa la CTU affinché:

(i) vengano accertati, tanto in relazione al contratto di mutuo fondiario quanto al successivo atto di erogazione e quietanza, i criteri impiegati dalla banca per la determinazione e la composizione delle rate con particolare riferimento al regime di capitalizzazione impiegato (composto o semplice) ed al sistema di calcolo e di imputazione nella rata degli interessi e alla specificazione o meno della base di calcolo degli interessi;

(ii) venga accertato se il TAN indicato in contratto impiegato in regime composto, corrisponda o meno al TAN che occorre determinare in regime proporzionale ricostruendo il piano di ammortamento in regime semplice;

(iii) venga accertato e quantificato l'onere implicito derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta;

(iv) venga verificato se i criteri sub (i) siano stati specificati nel testo contrattuale e se risultino univocamente rispondenti al prezzo riportato in contratto ex art. 1284 c.c., nel rispetto dei criteri di trasparenza dell'art. 117 TUB, comma 5;

(v) in caso negativo, sia rideterminato il saldo tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dal 7° comma dell'articolo 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice;

(vi) sia accertata quale sia la misura del TAE applicata e se sia superiore a quella convenuta,

includendo nel calcolo gli oneri maggiori derivante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta;

(vii) in caso di accertata difformità tra TAE convenuto e quello applicato, sia accertato il saldo tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto dal 7° comma dell'articolo 117 TUB, in regime di capitalizzazione semplice.